

Repertorio n. 27860

Raccolta n. 10117

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di
giugno in Roma, Largo Virgilio Testa n. 23

Alle ore undici e minuti venti

27 giugno 2013

Io sottoscritta Dr.ssa MARIA CHIARA BRUNO Notaio in Roma
con Studio al Lungotevere Sanzio n. 9, iscritta nel Ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
assisto alla costituzione e deliberazioni della presente As-
semblea all'uopo richiesta dal Signor

- Ing. URIELE SILVESTRI nato a Roma il 24 marzo 1942, domici-
liato per la carica ove in appresso

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione della

"EUR TEL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" (in for-
ma abbreviata "EUR TEL S.R.L.") con sede in Roma, Largo Virgi-
lio Testa n. 23, capitale sociale Euro 10.717.657,00.= intera-
mente versato, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1254508
Codice fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma 10773061006

Società soggetta all'attività di direzione e coordina-
mento di "EUR S.p.A."

dell'identità di persona del quale io Notaio sono certo.



Il Comparsente fa constare e dà atto che con avviso ra-
comandato con ricevuta di ritorno in data 18 giugno 2013 ad
soci, agli amministratori ed ai sindaci è stata indetta, in
questo giorno e luogo ad ore dieci, l'Assemblea della Società
per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame ed Approvazione Bilancio di Esercizio al 31 dicembre
2012; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2482 bis c.c.; delibera-
zioni inerenti e conseguenti
3. Rinnovo cariche sociali; deliberazioni inerenti e conse-
guenti
4. Modifiche statutarie; deliberazioni inerenti e conseguenti

A termini dell'art. 22 delle vigenti norme sul funziona-
mento della Società assume la presidenza dell'Assemblea, nella
qualità, il sovracomparso Ing. Uriele Silvestri, il quale

c o n s t a t a t o

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a ter-
mini di statuto

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti
sé medesimo - Presidente

Ing. Maria Raffaella De Prisco - Amministratore Delegato

Ing. Paolo Angelucci - Consigliere

- che per il Collegio Sindacale sono presenti

Dr.ssa Federica Silvestri - Sindaco effettivo



Dott. Alessandro Alessandrini - Sindaco effettivo

assente giustificato il Dott. Antonio Mastrapasqua -
Presidente

- che sono rappresentati i soci:

"EUR S.p.A." con sede in Roma titolare di una quota di
partecipazione di nominali Euro 7.033.657,00.= (sette milioni
trentatremila seicentocinquantasette virgola zero zero) - pari
al 65,63% del capitale sociale, qui rappresentata dal Dott.
Mauro Vincenti nato a Roma il 18 dicembre 1969 giusta delega
rilasciata in data 27 giugno 2013

"EURFACILITY S.p.A." con sede in Roma titolare di una
quota di partecipazione di nominali Euro 1.459.000,00.= (un
milione quattrocentocinquantanovemila virgola zero zero) - pa-
ri al 13,61% del capitale sociale - qui rappresentata dal-
l'Ing. Aldo Todini nato a Viterbo il 25 marzo 1936 Presidente
del Consiglio di Amministrazione

e che quindi è rappresentato il 79,24% (settantanove
virgola ventiquattro per cento) dell'intero capitale sociale
di Euro 10.717.657,00.= (dieci milioni settecentodiciassette-
mila seicentocinquantasette virgola zero zero)

- che la delega, previo riscontro di regolarità, resta
acquisita agli atti sociali

d i c h i a r a

validamente costituita la presente Assemblea in unica
convocazione, e, nel confermarne l'idoneità alle deliberazioni



da adottarsi, richiede l'intervento di me Notaio per la redazione del presente verbale relativamente ai punti secondo e quarto all'ordine del giorno a termini di Legge, facendo altresì constare che l'Assemblea per la trattazione del primo e terzo punto all'ordine del giorno, testé conclusasi, ha avuto regolare svolgimento in questo stesso luogo e che successivamente alla votazione del primo e terzo argomento all'ordine del giorno si è allontanato il socio "CITEC INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" in liquidazione con sede in Roma (già "CITEC INTERNATIONAL S.p.A.") Società ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto n. 112/12 emesso in data 4 aprile 2013.

Il Presidente apre quindi la seduta e sul secondo argomento all'ordine del giorno fa presente che la Società ha subito, come emerge dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2012, approvato dall'Assemblea oggi stesso e prima d'ora, una perdita di esercizio pari a Euro 7.090.355.= (sette milioni novantamila trecentocinquantacinque) - al centesimo Euro 7.090.355,03.= (sette milioni novantamila trecentocinquantacinque virgola zero tre) che, cumulata alla perdita emersa negli esercizi precedenti pari a Euro 1.703.234.= (un milione settecentotremila duecentotrentaquattro) - al centesimo Euro 1.703.234,19.= (un milione settecentotremila duecentotrentaquattro virgola diciannove), denuncia una perdita totale di Euro 8.793.589.= (otto milioni settecentonovantatremila cinquecentottantanove)

- al centesimo Euro 8.793.589,22.- (otto milioni settecentonovantatremila cinquecentoottantanove virgola ventidue).

L'Assemblea è quindi chiamata, prosegue il Presidente, ad assumere i provvedimenti di cui all'art. 2482 bis cod. civ., essendo il capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza della suddetta perdita.

Il Sindaco effettivo Dr.ssa Federica Silvestri, a nome del Collegio Sindacale, attesta che il capitale sociale di Euro 10.717.657,00.- (dieci milioni settecentodiciassettemila seicentocinquantesette virgola zero zero) è interamente versato.

Il Presidente riprende la parola e, nel dare atto che dalla data di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2012 alla data odierna non sono intervenuti fatti di rilievo, invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, con il voto favorevole del socio "EUR S.p.A." e l'astensione del socio "EURFACILITY S.p.A." presenti in Assemblea e quindi del 65,63% (sessantacinque virgola sessantatre per cento) del capitale sociale, espresso per alzata di mano come constatato dal Presidente

d e l i b e r a

- di assumere quale situazione patrimoniale, ai sensi dell'art. 2482 bis comma secondo cod. civ., il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 approvate oggi stesso dall'Assemblea con



verbalizzazione stesa a cura della Società sul libro verbali

delle decisioni dei soci

- di coprire la perdita di esercizio di Euro 7.090.355,03
(sette milioni novantamila trecentocinquantacinque) - al cen-

tesimo Euro 7.090.355,03.= (sette milioni novantamila trecentocinquantacinque virgola zero tre) mediante corrispondente

riduzione del capitale da Euro 10.717.657.= (dieci milioni settecentodiciassettemila seicentocinquantasette) a Euro

3.627.302.= (tre milioni seicentoventisettemila trecentodue) -

al centesimo Euro 3.627.301,97.= (tre milioni seicentoventisettemila trecentouno virgola novantasette)

- di coprire la perdita degli esercizi precedenti di Euro 1.703.234.= (un milione settecentotremila duecentotrenta-

quattro) - al centesimo Euro 1.703.234,19.= (un milione settecentotremila duecentotrentaquattro virgola diciannove) median-

te ulteriore corrispondente riduzione del capitale sociale da Euro 3.627.302.= (tre milioni seicentoventisettemila trecento-

due) - al centesimo Euro 3.627.321,97.= (tre milioni seicentoventisettemila trecentoventuno virgola novantasette) a Euro

1.924.068.= (un milione novecentoventiquattromila sessantotto)

- al centesimo Euro 1.924.067,78.= (un milione novecentoventiquattromila sessantasette virgola settantotto) - con totale

azzeramento della perdita

- conseguentemente di modificare l'articolo 5 delle vigenti norme sul funzionamento della Società come segue:

"5) - Il capitale della società è di Euro 1.924.068,00.= (un milione novecentoventiquattromila sessantotto virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile, ove sia disposto un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi."

Il Presidente riprende la parola e fa presente che, a seguito dell'adottata deliberazione di riduzione del capitale sociale, l'attuale capitale sociale di Euro 1.924.068,00.= (un milione novecentoventiquattromila sessantotto virgola zero zero) è suddiviso come segue:

"EUR S.p.A." una quota di partecipazione di Euro 1.262.765,83.= (un milione duecentosessantaduemila settecentosessantacinque virgola ottantatre)

"CITEC INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" in liquidazione una quota di partecipazione di Euro 399.436,52.= (trecentonovantanovemila quattrocentotrentasei virgola cinquantadue)

"EURFACILITY S.p.A." una quota di partecipazione di Euro 261.865,65.= (duecentosessantunomila ottocentosessantacinque virgola sessantacinque)

Il Presidente quindi prosegue con la trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno e rende noto che l'Assemblea è chiamata a deliberare un adeguamento del proprio



statuto alle modifiche normative intervenute in materia di società direttamente e indirettamente controllate da enti pubblici ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

In data 12 febbraio 2013 è infatti entrato in vigore il "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile non quotate in mercati regolamentari, in attuazione dell'articolo 3, comma secondo, della legge 12 luglio 2011 n. 120", di cui al D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

L'articolo 2 primo comma del suddetto D.P.R. n. 251/2012 statuisce la necessaria previsione negli statuti di modalità di nomina dei componenti degli organi amministrativo e di controllo, ove collegiali, che assicurino, al genere meno rappresentato, almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

Il rispetto della quota di genere deve inoltre essere osservato nell'ipotesi di sostituzione di consiglieri o di sindaci effettivi in corso di mandato.

Infine l'articolo 3 del suddetto D.P.R. n. 251/2012 prevede che debba essere assicurato il rispetto del criterio di ripartizione di genere, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del decreto e che per il primo mandato

la quota riservata al genere meno rappresentato sia pari ad almeno un quinto dei componenti.

Si rende quindi opportuno, prosegue il Presidente, adeguare le attuali previsioni statutarie portate dagli articoli 25, 32 e 38 alle nuove previsioni normative.

In particolare si tratta di prevedere:

- all'articolo 25 che nella composizione dell'organo amministrativo, ove collegiale, sia garantito il rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi

- all'art. 32 che il criterio di riparto tra generi sia osservato anche nel caso di sostituzione di consiglieri in corso di mandato

- all'art. 38 che la nomina dei componenti l'organo di controllo e la sostituzione dei sindaci effettivi in corso di mandato rispetti il criterio di riparto tra generi.

Il Presidente conclude il suo intervento dando lettura del nuovo testo degli articoli 25, 32 e 38 dello Statuto nella proposta formulazione, che qui di seguito si trascrive:

"AMMINISTRAZIONE

"25) - L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, anche non soci, sino ad un massimo di cinque membri nominati dai soci.

La composizione dell'organo amministrativo, qualora sia collegiale, deve garantire il rispetto delle disposizioni di



legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina che potrà essere anche a tempo indeterminato e fino a dimissioni dell'Amministratore o a revoca da parte dell'assemblea.

Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle di cui al successivo articolo 32 - finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni, di legge e regolamentari, vigenti in materia di equilibrio tra i generi - trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi dell'organo amministrativo, ove collegiale, all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251."

"Sostituzione degli amministratori

32) - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ove esistente, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare

l'Assemblea perché provveda alla sostituzione degli amministratori cessati.

Gli amministratori così sostituiti rimangono in carica fino alla durata prevista per gli amministratori precedentemente nominati."

"CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

38) - Nei casi previsti dalla legge o nel caso in cui i soci lo ritengano opportuno, la revisione legale dei conti è esercitata da un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decisione dei soci.

In caso di nomina del Collegio Sindacale ad esso si applicheranno le disposizioni in tema di società per azioni.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni, di legge e di regolamento, vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Le disposizioni di cui al presente articolo - finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni, di legge e regolamentari, vigenti in materia di equilibrio tra i generi - trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

E' vietata la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio



Sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti e di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione di Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente."

Al termine della lettura il Presidente invita l'Assemblea a pronunciarsi in merito alle proposte modifiche statutarie come sopra formulate.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, con il voto favorevole dei soci "EUR S.p.A." e "EURFACILITY S.p.A." presenti in Assemblea, e quindi del 79,24% (settantanove virgola ventiquattro per cento) del capitale sociale, espresso per alzata di mano, come constatato dal Presidente

d e l i b e r a

di approvare le proposte presidenziali e così le modifiche statutarie agli articoli 25, 32 e 38 come sopra trascritte.

Il Presidente infine, a seguito delle deliberazioni assunte dall'Assemblea, consegna a me Notaio il testo delle norme sul funzionamento della Società aggiornato, trascritto su

sette fogli per pagine ventisei affinché ne faccia alligazione al presente verbale ai soli fini del prescritto deposito presso il Registro delle Imprese di Roma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2436 cod. civ. richiamato dall'art. 2480 cod. civ.



Aderendo io Notaio alla fattami richiesta allego sotto la lettera "A" al presente verbale il testo aggiornato delle norme sul funzionamento della Società, previa dispensa a me Notaio del Comparsente dal darne lettura.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo richiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore undici e minuti quaranta.

Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che ho letto in Assemblea al Comparsente, il quale, da me interpellato, lo ha approvato e confermato.



Scritto in parte a macchina ed in parte a mano da persone di mia fiducia in quattro fogli per pagine quattordici e sottoscritto dal Comparsente e da me Notaio nei fogli di cui consta a norma di legge.-

URIELE SILVESTRI

MARIA CHIARA BRUNO Notaio

... ..

Allegato "A" al n. 10117 di raccolta

STATUTO SOCIALE

della

EUR TEL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) - E' costituita una società a responsabilità limitata, denominata:

"EUR TEL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" in forma abbreviata "EUR TEL S.R.L."

2) - La Società ha sede nel Comune di Roma.

La Società può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative quali ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

3) - La Società ha per oggetto:

- la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, la gestione, la commercializzazione, l'installazione, senza limiti territoriali, di attività e servizi telematici con i relativi impianti, di software, di sistemi informatici, elettronici e di telecomunicazione, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie nonché lo svolgimento delle relative attività, anche indirettamente, connesse;

- la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, la fornitura, la gestione, la commercializzazione, senza limiti territoriali, di servizi, apparati, sistemi ed in genere di

soluzioni di IT (Information Technology) ed ITC (Information Communication Technology).

Quanto sopra a favore di Pubbliche Amministrazioni, di aziende a capitale pubblico, privato o misto, di privati e di utilizzatori finali.

La Società potrà richiedere ed ottenere tutte le licenze, le concessioni, i permessi ed ogni altra autorizzazione necessaria od utile per realizzare il proprio oggetto sociale, acquistare, possedere e gestire una rete di telecomunicazione per servizi globali, per trasmettere messaggi in voce, dati, video e per altri servizi di information technology, nonché procedere all'allestimento e gestione di spazi ed immobili dedicati allo svolgimento della propria attività.

Le attività di cui sopra potranno essere compiute sia in proprio sia per conto terzi.

La Società potrà inoltre compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari e immobiliari e finanziarie utili e/o opportune, nonché potrà assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire, che svolgano attività rientranti nell'oggetto sociale o comunque rispetto ad esse connesse, complementari ed analoghe.

Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui al-



l'art.106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico.

4) - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

CAPITALE E CONFERIMENTI

5) Il capitale della società è di Euro 1.924.068,00.- (un milione novecentoventiquattromila sessantotto virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile, ove sia disposto un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

6) - Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

DIRITTI E DOMICILIO DEI SOCI

7) - Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti salvo contraria specifica determinazione ai sensi del 2° comma dell'art. 2468 del Codice Civile.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

8) - Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese ove è iscritta la società.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

9) - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili tra soci.

Il socio che intenda trasferire, in tutto od in parte, a terzi non soci, con atto inter vivos, la propria partecipazione, sarà obbligatoriamente tenuto ad offrire in prelazione agli altri soci la partecipazione oggetto del prospettato trasferimento.

A tale scopo, il socio dovrà inviare con raccomandata A/R apposita denuncia a ciascuno degli altri soci ed anche al Consiglio di Amministrazione per conoscenza, restando inteso che la denuncia dovrà, a pena di inefficacia della stessa, espressamente indicare:

a) la quota oggetto del prospettato trasferimento ed il relativo valore nominale;



b) i dati identificativi del terzo in favore del quale vorrebbe realizzarsi il prospettato trasferimento;

c) il prezzo richiesto e le relative modalità di pagamento;

d) tutte le altre condizioni anche accessorie del prospettato trasferimento;

e) l'invito agli altri soci ad esercitare la prelazione sulla partecipazione oggetto del prospettato trasferimento entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della denuncia.

Ciascuno degli altri soci avrà diritto di esercitare la prelazione per l'acquisto, a parità di condizioni, di una frazione della partecipazione oggetto del prospettato trasferimento corrispondente alla percentuale del capitale sociale da esso detenuta nella società, avendo a tal fine l'onere di manifestare la volontà di avvalersi della prelazione entro il termine di decadenza di 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della denuncia di cui al comma che precede, con comunicazione da trasmettersi con raccomandata A/R al socio proponente e per conoscenza anche al Consiglio di Amministrazione.

Nella stessa comunicazione dovrà altresì essere specificamente indicata, a pena di decadenza, l'eventuale intenzione del socio in questione di rendersi acquirente, a parità di condizioni, anche delle altre frazioni della partecipazione oggetto del prospettato trasferimento per le quali altri soci

non abbiano eventualmente esercitato il diritto di prelazione, restando sin d'ora inteso che coloro che abbiano manifestato tale intenzione dovranno concorrere all'acquisto di tali frazioni proporzionalmente.

Qualora il diritto di prelazione fosse esercitato solo da alcuni degli altri soci e nessuno di questi abbia manifestato l'intenzione di rendersi acquirente anche delle frazioni della partecipazione oggetto del prospettato trasferimento per le quali altri non abbiano eventualmente esercitato la prelazione, le comunicazioni effettuate al socio proponente si intenderanno come mai eseguite e quest'ultimo potrà pertanto procedere al prospettato trasferimento.

Il socio proponente potrà senz'altro procedere al prospettato trasferimento anche nel caso in cui nessuno degli altri soci si fosse avvalso del diritto di prelazione nel termine a ciascuno di essi assegnato.

Nei casi di cui ai due commi che precedono, tuttavia, il prospettato trasferimento dovrà essere concretamente perfezionato, a pena di decadenza, entro 90 (novanta) giorni solari dalla scadenza del termine assegnato a quello degli altri soci cui sia pervenuta per ultimo la denuncia del socio proponente, restando inteso che, decorso inutilmente tale termine, il socio proponente sarà tenuto ad inviare agli altri soci una nuova denuncia e che questi ultimi potranno dunque nuovamente avvalersi del diritto di prelazione di cui innanzi.



Qualora, invece, ciascuno degli altri soci abbia esercitato il diritto di prelazione o, comunque, almeno uno di quelli che abbiano esercitato tale diritto abbia al contempo manifestato l'intenzione di rendersi acquirente anche delle frazioni della partecipazione oggetto del prospettato trasferimento per le quali altri soci non abbiano eventualmente esercitato la prelazione, il perfezionamento del trasferimento della partecipazione del socio proponente dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza del termine assegnato a quello degli altri soci, tra quelli che abbiano esercitato la prelazione, cui sia pervenuta per ultimo la denuncia dello stesso socio proponente.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono troveranno applicazione anche nel caso in cui un socio intenda trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione a titolo gratuito, oppure mediante permuta oppure nell'ambito del trasferimento di un'azienda o di un ramo d'azienda o conferendo la stessa partecipazione a capitale di altra società. In tali casi:

a) la denuncia varrà ad ogni effetto quale proposta contrattuale formulata agli altri soci per la cessione in favore degli stessi della partecipazione oggetto del prospettato trasferimento per un corrispettivo complessivo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) la comunicazione con cui gli altri soci abbiano dichiarato di voler esercitare la prelazione varrà ad ogni effetto quale accettazione della proposta contrattuale del socio proponente;

c) i soci che avranno esercitato la prelazione dovranno versare al socio proponente il corrispettivo complessivo sopra indicato all'atto del materiale trasferimento delle partecipazioni che dovrà avvenire mediante atto pubblico a rogito di notaio indicato dal socio cedente ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza del termine assegnato a quello degli altri soci, tra quelli che abbiano esercitato la prelazione, cui sia pervenuta per ultimo la denuncia dello stesso socio proponente.

Il trasferimento di una partecipazione effettuato da un socio in violazione delle previsioni di cui al presente articolo sarà privo di qualsivoglia effetto nei confronti della Società, cosicché il terzo acquirente non sarà tra l'altro legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali.

DIRITTO DI RECESSO

10) - Il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, compete al socio che non abbia consentito:

- la proroga del termine di durata della società ove non sia prevista una durata illimitata;

- all'introduzione o rimozione di vincoli alla circola-

zione delle partecipazioni sociali.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale ovvero al revisore.

La raccomandata dovrà essere spedita a tutti i soggetti sopra indicati entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;

- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori, a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno del mese successivo all'effettivo rimborso al socio della partecipazione.

11) - Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma Codice Civile.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

12) - Sono riservate alla competenza dei soci oltre a quanto già previsto dalla legge:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2) la nomina e la revoca degli amministratori.

Spetta alla decisione dei soci, fintantoché lo Stato Italiano detiene direttamente o indirettamente il controllo della società ai sensi dell'articolo 2359 primo comma n. 1 cod. civ., autorizzare l'organo amministrativo ad attribuire deleghe operative al Presidente, su specifiche materie delegabili ai sensi di Legge;

3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, Codice Civile dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;


4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, Codice Civile.

13) - Con riferimento alle materie di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 12) nonché negli altri casi in cui





REPERTORIO N. 23143

CERTIFICO

Io Dott.ssa Maria Chiara BRUNO, Notaio in Roma, che il presente libro
 VERBALLI ASSEMBLEA.....composto di N° 200 pagine numerate dal
 N° 01.....al N° 200.....appartenente alla
EUR TEL Srl
 è stato da me bollato in ogni foglio prima che esso sia stato posto in uso
 Roma, il 22.7.2010

Maria Chiara Bruno



ciò sia obbligatorio per legge, le decisioni devono essere assunte con deliberazione assembleare.

14) - Le deliberazioni, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo e la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o che per legge, per statuto o per richiesta di uno o più amministratori o di un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale debbano essere adottate con deliberazione assembleare, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla medesima.

15) - Le decisioni dei soci, sia in forma assembleare che in forma non assembleare, sono adottate con i rispettivi quorum costitutivi e deliberativi e le maggioranze previsti dalla legge.

16) - Tutte le decisioni dei soci tanto in forma assembleare quanto in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 Codice Civile.

17) - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con

intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed è, pertanto, necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

18) - L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione

dell'adunanza che non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, in via alternativa fra loro, uno dei seguenti:

a) lettera spedita ai soci nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese ove è iscritta la società, almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) messaggio telefax o di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima della data della adunanza a tutti i soci, al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicati alla società; i soci dovranno prima dell'Assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Assemblea totalitaria

19) - In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, e tutti i partecipanti sono informati, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, e nessuno si oppone alla



trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Diritto di intervento all'Assemblea

20) - Possono intervenire all'Assemblea coloro che risultino iscritti nel Registro delle Imprese competente alla data in cui dovrebbe essere presa la deliberazione.

Rappresentanza

21) - I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da chiunque.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione sociale.

Presidenza

22) - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal più anziano degli amministratori ovvero dalla persona designata dagli intervenuti.

Verbale dell'assemblea

23) - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal Presidente.

Dal verbale devono risultare, per attestazione del Presidente:

Presidente:

- la regolare costituzione dell'Assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni.

24) - Il verbale della deliberazione dell'Assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da Notaio scelto dal Presidente dell'Assemblea.

AMMINISTRAZIONE

25) - L'Amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, anche non soci, sino ad un massimo di cinque membri nominati dai soci.

La composizione dell'organo amministrativo, qualora sia collegiale, deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina che potrà essere anche a tempo indeterminato e fino a dimissioni dell'amministratore o a revoca da parte dell'Assemblea.

Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle di cui al successivo articolo 32 - finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni, di legge e regolamentari, vigenti in materia di equilibrio tra i generi - trovano applicazione



con riferimento ai primi tre rinnovi dell'organo amministrativo, ove collegiale, all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

26) - Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, l'Assemblea in sede di nomina stabilisce alternativamente:

a) se gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione;

b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore con poteri disgiunti o congiunti con altri amministratori, anche nominativamente indicati.

Consiglio di amministrazione

27) - Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente nel caso in cui non vi abbiano già provveduto i soci in sede di costituzione o all'atto della nomina.

Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce, con rappresentanza della società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente, se nominato, fa fede di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

28) - Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei suoi membri o dai sindaci o dal revisore se nominati.

La convocazione viene fatta dal Presidente da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o al Revisore, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.




Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

Le adunanze del consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

29) - Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi membri.

30) - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.



31) - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere anche adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dai membri del Consiglio di Amministrazione devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa.

Le decisioni di cui sopra, per la cui adozione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori, devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 Codice Civile.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri, le deliberazioni sono valide se adottate all'unanimità.

Sostituzione degli amministratori

32) - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ove esistente, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea e garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare

l'Assemblea perché provveda alla sostituzione degli amministratori cessati.

Gli amministratori così sostituiti rimangono in carica fino alla durata prevista per gli amministratori precedentemente nominati.

Rappresentanza della società

33) - La rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano in via disgiunta al Presidente ed all'Amministratore Delegato. Nel solo caso di assenza e/o impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente, se nominato, la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del Presidente.

Il potere di rappresentanza e di firma sociale può essere conferito dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i limiti, ad uno o più amministratori, a dipendenti della Società o a terzi.

La rappresentanza legale spetta altresì all'Amministratore Unico o agli Amministratori che la eserciteranno con le stesse modalità e limiti con i quali esercitano il potere di amministrazione.

34) - L'organo amministrativo, nell'ambito dei propri poteri, può nominare institori o procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.



Poteri di amministrazione

35) - All'organo amministrativo competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nonché di disposizione salvo quanto per legge e per statuto è riservato all'Assemblea dei soci.

L'organo amministrativo delibera inoltre sulla fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis C.C..

36) - Il Consiglio di Amministrazione, previa decisione dei soci a termini dell'art. 12 n. 2 del presente statuto, può attribuire deleghe operative al Presidente sulle materie delegabili ai sensi di Legge, indicate dalla decisione dei soci, determinandone in concreto il contenuto.

Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto al precedente comma, può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che conseguentemente viene nominato Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

L'Amministratore Delegato cura che l'assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e

caratteristiche effettuate dalla società e dalle società controllate.

L'Amministratore cui siano state delegate le attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, può rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate.

L'Amministratore cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra può rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri suoi componenti a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.

Compensi

37) - Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo la cui entità, fissata dall'Assemblea, resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.

È vietata la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti dell'organo amministrativo.

La carica di Vice Presidente non dà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

Solo all'Amministratore Delegato e al Presidente, nel



caso di attribuzione di deleghe operative di cui all'articolo 36, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma Codice Civile.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

38) - Nei casi previsti dalla legge o nel caso in cui i soci lo ritengano opportuno, la revisione legale dei conti è esercitata da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci.

In caso di nomina del Collegio Sindacale ad esso si applicheranno le disposizioni in tema di società per azioni.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni, di legge e di regolamento, vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Le disposizioni di cui al presente articolo - finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni, di legge e regolamentari, vigenti in materia di equilibrio tra i generi - trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

E' vietata la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomu-

nicazione, a condizione che tutti i partecipanti se-
re identificati e sia loro consentito seguir
in tempo reale nella trattazione degli argom
nonché ricevere e trasmettere documenti e di tut
pra venga dato atto nel relativo verbale.



Verificandosi tali presupposti, la riunione di Collegio
Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il
Presidente.

39) - Salvi i casi di nomina obbligatoria del Collegio Sinda-
cale, i soci possono in ogni momento nominare un Revisore
scelto a norma di legge.

Il Revisore ha la medesima durata in carica nonché le
stesse funzioni, competenze e poteri del collegio sindacale.

BILANCIO E UTILI

40) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni
anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo pro-
cede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che
dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia qualora la società
sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo
richiedano particolari esigenze relative alla struttura e al-
l'oggetto della società, il bilancio potrà essere presentato
ai soci entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'eserci-
zio sociale.

41) - Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il limite di legge, verranno destinati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

FINANZIAMENTI SOCI


42) - I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società sia in conto capitale sia a fondo perduto sia ad altro titolo che, ai sensi della normativa in materia, non costituiscono forme vietate di raccolta del risparmio, e in particolare con le modalità di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994 e di ogni altra successiva disposizione normativa od altre delibere del sopra citato Comitato in merito, nonché in ottemperanza ad eventuali disposizioni delle Autorità competenti in materia.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito.

I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi salvo patto contrario, fermo restando quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 43, 1° comma e 95, 2° comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione né la rinuncia da parte dei soci, nella stessa proporzione, ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti.

7-7-2013
18/7/11
10800



SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

43) - Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dalla assemblea dei soci ai quali, salva diversa delibera dell'Assemblea, compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

RINVIO

44) - Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle disposizioni speciali in materia.

URIELE SILVESTRI

MARIA CHIARA BRUNO Notaio

... suo originale munil. delle
...
...
... consentiti dalla legge

ROMA 13 DIC 2013

[Redacted area]



VERBALE DI ASSEMBLEA DI EUR TEL S.r.l.

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di maggio, in Roma, Via Ciro il Grande 16, alle ore 10.00, si è tenuta in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, convocata per il giorno 30 aprile 2014 ore 7.30, l'Assemblea dei Soci della EUR TEL S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Esame ed approvazione Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Integrazione Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
3. **Modifiche statutarie: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, l'Ing. Uriele Silvestri, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che chiama a fungere da Segretario l'Avv. Annalisa Luciani, Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società, che accetta, coadiuvata dall'Avv. Stefania Chisari.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che il capitale sociale è di Euro 1.924.068,00 (un milione novecento ventiquattromila sessantotto virgola zero